



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
SOCIO-ASSISTENZIALE COMUNALE
(AI SENSI DELLA L.P. 12.07.1991, N. 14 ART. 20)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 28.06.1993, n. 95

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 25.07.1994, n. 97

INDICE

Comune di Rovereto.....	1
TITOLO I - NORME GENERALI.....	3
Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Principi informativi.....	3
Art. 3 - Destinatari degli interventi.....	3
Art. 4 - Attività di informazione.....	3
Art. 5 - Accesso ai servizi.....	3
Art. 6 - Esame dell'istanza.....	3
Art. 7 - Procedimenti amministrativi.....	4
Art. 8 - Partecipazione dell'utente al procedimento amministrativo.....	4
Art. 9 - Concorso dell'utente alla spesa.....	4
Art. 10 - Segreto d'ufficio.....	4
Art. 11 - Partecipazione dei soggetti pubblici e privati	4
alla programmazione, gestione e verifica degli interventi.....	4
Art. 12 - Coordinamento ed integrazione degli interventi socio-assistenziali di cui alla legge provinciale n. 14/91 con quelli di altri comparti.....	5
Art. 13 - Relazione consuntiva e propositiva annuale.....	5
TITOLO II - NORME PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI.....	5

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina in via generale l'accesso ai servizi socio-assistenziali, le procedure per l'attuazione degli interventi e l'erogazione delle prestazioni, le modalità di tutela degli utenti ed i principi che informano il concorso alla spesa da parte degli stessi; esso stabilisce inoltre le modalità di partecipazione dei soggetti pubblici e privati convenzionati alla programmazione e verifica degli interventi e gli strumenti per il coordinamento e l'integrazione degli interventi stessi.

Art. 2 - Principi informatori

1. I servizi socio-assistenziali sono informati ai principi di cui all'art. 3 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14.
2. La struttura organizzativa per la gestione tecnico-amministrativa del sistema dei servizi socio-assistenziali persegue la massima efficienza ed efficacia nella risposta alle situazioni di bisogno anche attraverso la flessibilità nell'uso delle risorse e nell'attuazione degli interventi e lo sviluppo della qualificazione del personale favorendo la partecipazione dello stesso alle iniziative per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione.

Art. 3 - Destinatari degli interventi

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2 della legge provinciale n. 14/91, hanno titolo a fruire degli interventi socio-assistenziali i cittadini, gli stranieri e gli apolidi residenti in provincia di Trento che dimorano abitualmente nel territorio del Comune e che versino nello stato di bisogno accertato secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi della lettera a) dell'art. 14 della medesima legge provinciale.
2. Nei confronti dei cittadini, degli stranieri e degli apolidi che si trovano occasionalmente sul territorio della provincia di Trento, si applicano le determinazioni della Giunta provinciale per l'attuazione del piano provinciale socio-assistenziale relative ai requisiti, alle modalità e criteri per l'attuazione degli interventi.

Art. 4 - Attività di informazione

1. Al fine di favorirne la fruizione degli interventi di chiunque ne abbia titolo il Comune assicura una organica attività di informazione sia direttamente attraverso gli operatori della struttura organizzativa per la gestione tecnico-amministrativa sia indirettamente attraverso, le associazioni di categoria e di tutela degli utenti.

Art. 5 - Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi socio-assistenziali per la fruizione degli interventi avviene su istanza di parte, eccetto i casi specifici in cui si procede d'ufficio.
2. L'istanza viene presentata su apposito modulo dal diretto interessato e, nel caso di persone prive della capacità di agire, dall'esercente la patria potestà genitoriale, dall'affidatario o dal tutore.
3. All'istanza è allegata la documentazione prevista dalle singole determinazioni della Giunta provinciale per l'attuazione degli specifici interventi.

Art. 6 - Esame dell'istanza

1. Il Comune, attraverso la struttura organizzativa per la gestione tecnico-amministrativa dei servizi socio-assistenziali, provvede:

- all'esame della documentazione allegata all'istanza e al controllo degli elementi in essa contenuti;
 - alla valutazione della situazione di bisogno e alla eventuale proposta di intervento.
2. Il Comune può, se del caso, acquisire ulteriori informazioni ed effettuare accertamenti sulla effettiva condizione reddituale e stato patrimoniale di coloro che richiedono di fruire degli interventi o che già ne fruiscono e delle persone tenute nei loro confronti al mantenimento o alla prestazione degli alimenti secondo le norme del Codice Civile.
 3. Qualora il Comune intervenga a favore di soggetti non residenti, è tenuto a contattare in via preliminare l'ente gestore nel cui territorio questi abbiano la residenza e ad acquisire gli elementi necessari al fine di evitare la duplicazione degli interventi.

Art. 7 - Procedimenti amministrativi

1. L'attuazione degli interventi socio-assistenziali è di norma preceduta da un procedimento espresso dalla Giunta comunale. Fanno eccezione gli interventi realizzati direttamente dagli operatori della struttura organizzativa del Comune, di prevenzione e promozione sociale, di sostegno psicosociale alle persone o al nucleo familiare, nonché di aiuto per l'accesso ai servizi volti ad informare, orientare e motivare persone singole e nuclei familiari sulle possibilità esistenti al fine di facilitarne la fruizione.
2. Le determinazioni contenute nel provvedimento amministrativo adottato dalla Giunta comunale sono sollecitamente comunicate all'interessato. Nel caso in cui la decisione avverso l'istanza sia negativa, questa dovrà essere opportunamente motivata.

Art. 8 - Partecipazione dell'utente al procedimento amministrativo

1. La partecipazione dell'utente al procedimento amministrativo che precede l'adozione del provvedimento è disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabili nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 9 - Concorso dell'utente alla spesa

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 14/91 i soggetti che fruiscono degli interventi socio-assistenziali, eccettuate quelle di assistenza economica, o le persone tenute al loro mantenimento od obbligate a prestare gli alimenti secondo le norme di Codice Civile, devono rimborsare la spesa inerente alle suddette prestazioni o concorrenti alla stessa. In ogni caso, ai soggetti che fruiscono degli interventi è garantita la conservazione di una quota delle pensioni o degli altri eventuale redditi, tale da permettere loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali.
2. La misura del concorso alle spese è determinata in base alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza degli utenti. A tal fine dovrà essere fatto riferimento ai criteri per la determinazione del concorso dell'utenza alla spesa per l'accesso ai servizi stabiliti dalla Giunta provinciale contenuti nelle determinazioni per l'attuazione del piano provinciale socio-assistenziale di cui all'art. 14 della legge provinciale n. 14/91.

Art. 10 - Segreto d'ufficio

1. Nel rispetto della libertà, dignità e personalità degli utenti gli operatori dei servizi socio-assistenziali sono tenuti ad osservare la massima riservatezza in ordine agli stati di bisogno accertati, alle prestazioni richieste ed erogate. In particolare le relazioni degli assistenti sociali e degli altri operatori dell'equipe che possono pregiudicare la riservatezza delle persone in ordine a loro situazioni o qualità sono sottratti al diritto di accesso per gli atti amministrativi.

**Art. 11 - Partecipazione dei soggetti pubblici e privati
alla programmazione, gestione e verifica degli interventi**

1. Al fine di assicurare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla definizione degli obiettivi, alla programmazione e verifica degli interventi il Comune promuove incontri periodici con i medesimi soggetti.
2. Ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale n. 14/91 può stipulare con essi convenzioni per la realizzazione degli interventi previsti dalla medesima legge provinciale di promozione sociale di cui alla lettera c) e d) del comma 1 dell'art. 23 ed integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare di cui all'art. 25.

**Art. 12 - Coordinamento ed integrazione degli interventi socio-assistenziali di cui
alla legge provinciale n. 14/91 con quelli di altri comparti**

1. Al fine di promuovere e realizzare le opportune forme di collaborazione, coordinamento ed integrazione degli interventi socio-assistenziali di cui alla legge provinciale n. 14/91 con quelli realizzati da altri comparti, il Comune promuove la stipula di protocolli d'intesa con gli Enti e le strutture competenti.
2. Detti protocolli stabiliscono in particolare:
 - a) gli ambiti e le modalità di collaborazione;
 - b) le modalità di progettazione, coordinamento, valutazione e verifica periodica degli interventi attuati in forma integrata;
 - c) i compiti di rispettiva competenza;
 - d) gli eventuali oneri finanziari posti a carico dei contraenti.

Art. 13 - Relazione consuntiva e propositiva annuale

1. Ai fini della predisposizione del piano provinciale socio-assistenziale e dei relativi aggiornamenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della legge provinciale n. 14/91, il Comune trasmette alla Giunta provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, secondo criteri uniformi definiti alla Giunta stessa, una relazione consuntiva e propositiva, approvata dall'organo competente, contenente:
 - a) l'analisi delle situazioni di bisogno, evidenziando i principali fattori di rischio relativi al disadattamento e alla marginalità sociale;
 - b) la valutazione dello stato dei servizi e degli interventi;
 - c) la proposta di interventi socio-assistenziali con l'indicazione delle relative priorità.

TITOLO II - NORME PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI¹

¹ Titolo abrogato con deliberazione del Consiglio comunale 25.07.1994, n. 97.